

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera della Commissione del 30 settembre 2016 riguardante l'aiuto di Stato cui la Danimarca ha dato esecuzione per il finanziamento del collegamento fisso ferroviario della cintura di Fehmarn.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Scandlines Danmark ApS e la Scandlines Deutschland GmbH supporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Regno di Danimarca supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

**Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/
Commissione**

(Causa T-891/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso per carenza — Aiuti di Stato — Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario della cintura di Fehmarn — Aiuti individuali — Presa di posizione della Commissione — Irricevibilità»)

(2019/C 65/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca) e Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning, successivamente J. Nymann-Lindegren, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione su misure di aiuto riguardanti il finanziamento della pianificazione, della costruzione e della gestione del collegamento fisso ferroviario della cintura di Fehmarn.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Scandlines Danmark ApS e la Scandlines Deutschland GmbH supporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Bowles/BCE

(Causa T-447/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Personale della BCE — Decisione di nomina riguardante il posto di consigliere del Presidente e coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo — Insussistenza di atto lesivo — Carenza di interesse ad agire — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)

(2019/C 65/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, diretta ad ottenere, da una parte, l'annullamento, in primo luogo, della decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 31 gennaio 2017, di nominare M.S. al posto di consigliere del Presidente e coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo; in secondo luogo, della decisione di non nominare il ricorrente a tale posizione e, in terzo luogo, della decisione di non consentire al ricorrente di candidarsi a tale posizione e, dall'altra, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.
- 2) Il sig. Carlos Bowles è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Ordinanza del Tribunale dell'11 dicembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)

(Causa T-565/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Cheapflights — Rinvio della domanda di marchio all'esaminatore ai fini dell'esame degli impedimenti alla registrazione assoluti — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Motivazione della decisione impugnata contenente una valutazione circa la validità del marchio anteriore — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Irricevibilità parziale — Conclusioni incidentali presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ritiro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Non luogo a statuire parziale»]

(2019/C 65/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)